

Approvazione dello schema di accordo di programma biennale 2026/2027 con la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto

**Disposizioni per l'attuazione della legge 24/02/2006, n. 103
(Disposizioni per iniziative favorevoli allo sviluppo della cultura della pace)
Delibera n. 2117 del 19/12/2025**

Approvazione dello schema di accordo di programma biennale 2026-2027 con la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto - Legge Provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2117 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo di programma biennale 2026-2027 con la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto - Legge Provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)".

Il giorno 19 Dicembre 2025 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

FRANCESCA GEROSA

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2025-D335-00215

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 32

Il Relatore comunica:

La Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia), è da anni impegnata nelle finalità di promozione della cultura della Pace.

La Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto (di seguito Fondazione), in base al proprio Statuto, dalla sua fondazione promuove e realizza, senza fine di lucro, attività e iniziative volte a documentare, studiare e ricercare la pace.

L'art. 3, comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2 "Disposizioni per l'attuazione della legge

24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)" prevede la possibilità per la Provincia di stipulare con la Fondazione un accordo di programma di durata pluriennale in cui possono essere previsti:

- a. i programmi di attività istituzionali volte all'attuazione delle finalità statutarie, comprese le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, anche rivolti alla promozione dell'istituto di scienze per la pace previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 103/2006;
- b. la realizzazione di opere, anche di completamento dei lavori di ristrutturazione e implementazione del complesso monumentale affidato alla Fondazione;
- c. specifici progetti, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, anche a carattere internazionale, compresi quelli indicati nell'art. 1, comma 5, della legge n. 103/2006.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2403 di data 22 dicembre 2022, è stato approvato uno schema di accordo di programma, sottoscritto dalle due parti in data 11 gennaio 2023, valido per il periodo 2023-2024.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2035 di data 13 dicembre 2024, tale schema di accordo è stato prorogato estendendo la durata dello stesso fino al 31 dicembre 2025.

Per permettere alla Provincia di promuovere la cultura della pace avvalendosi anche e ancora dell'attività della Fondazione per le prossime annualità risulta necessario procedere alla definizione di un nuovo Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2

tenendo conto che:

- nel periodo di validità dei precedenti accordi di programma, le valutazioni annue sulla coerenza, congruità e compatibilità delle attività svolte dalla Fondazione con le finalità provinciali in materia di diffusione della cultura della pace hanno dato esito positivo;
- nel corso del periodo di validità dei precedenti accordi di programma la Fondazione ha, tra l'altro, consolidato gli importi di spesa afferenti la sua attività annuale permettendo ora, anche ai fini di un'efficace programmazione delle risorse provinciali da destinare alla diffusione della cultura della pace tramite le attività svolte dalla Fondazione, di individuare la misura dell'importo massimo di riferimento del finanziamento annuale, fermo restando la possibilità di valutare l'eventuale ulteriore finanziamento di progetti straordinari non previsti nei Piani di attività annuali preventivi della Fondazione stessa.

In relazione a quanto sopra si ritiene di dare continuità al rapporto ed alle attività disciplinate con i precedenti accordi di programma, proseguendo nella diffusione della cultura della pace anche tramite la Fondazione e stipulando con la Fondazione un nuovo accordo avente una durata biennale ed un limite di finanziamento provinciale annuo quantitativamente allineato agli importi di finanziamento fino ad ora ordinariamente concessi.

A tal fine, si propone di approvare l'allegato schema di accordo di programma con la Fondazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, con le seguenti RIFERIMENTO : 2025-D335-00215

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 32

caratteristiche principali:

- viene individuato il periodo di validità dell'Accordo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
- viene previsto che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, la Fondazione presenterà alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno in cui si svolgeranno le attività per le quali è previsto il finanziamento provinciale, il Piano annuale delle attività e la documentazione di cui all'art. 2 dell'allegato schema di accordo stesso;
- viene previsto l'importo massimo di finanziamento provinciale del Piano annuale delle attività della Fondazione, individuato in 295.000,00 euro annui, stabilendo la possibilità di erogazioni di anticipi in corso d'anno per un massimo del 95% e il saldo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- viene disciplinata la possibilità, per la Fondazione, di presentare progetti straordinari in corso d'anno, rispetto ai quali la Provincia ha facoltà di valutare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo 904050 del bilancio provinciale, la concessione di ulteriori finanziamenti specifici.

In continuità con i precedenti accordi di programma, e tenuto conto della contrazione delle risorse pubbliche, nel nuovo accordo verranno finanziate unicamente le iniziative di cui alle lettere a) e c)

dell'art. 3, comma 1 bis della già citata legge provinciale n. 2/2007.

Si da infine atto che, per le vie brevi, la struttura competente ha sottoposto alla Fondazione la bozza di schema di accordo sopra richiamato, raccogliendo una generale condivisione dei contenuti.

In relazione a quanto esposto,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 24 febbraio 2006, n. 103 "Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace;

- vista la legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2 "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)";

- vista la richiesta di parere rivolta al Dipartimento Affari finanziari e all'UMST pianificazione, europa e PNRR, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016, trasmessa con nota prot. 978646 del 15.12.2025;

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011 e, in particolare, tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa;

- visto l'articolo 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., dalla cui lettura emerge che non è necessaria, in questo caso, l'acquisizione della documentazione antimafia;

- viste le disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012, dalla cui lettura emerge che il presente provvedimento non comporta alcun obbligo in tal senso;

- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. concernente "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

RIFERIMENTO : 2025-D335-00215

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 32

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato schema di accordo di programma 2026-2027 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Campana dei Caduti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - allegato sub A) -, per la realizzazione delle attività istituzionali e dei progetti di cui all'art. 3, comma 1 bis, lettere a) e c), della legge provinciale n. 2/2007 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al precedente punto 1)

l'Assessore competente;

3. di dare atto che l'Accordo ha validità dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 e che, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 dello Schema di accordo, entro il 31 gennaio di ogni anno nel quale si svolgeranno le attività per le quali verrà previsto il finanziamento provinciale, la Fondazione presenterà alla Provincia la documentazione di cui all'art. 2 dello schema di accordo stesso;

4. di individuare in 295.000,00 euro annui l'importo di finanziamento provinciale massimo del Piano annuale delle attività della Fondazione, stabilendo la possibilità di erogazioni di anticipi in corso d'anno per un massimo del 95% e il saldo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

5. di dare atto che, sulla base dello schema di accordo di cui al precedente punto 1), potranno essere oggetto di valutazione finalizzata all'eventuale concessione di specifici ulteriori finanziamenti anche ulteriori progetti di natura straordinaria non previsti nel Piano annuale delle attività;

6. di prenotare, sul capitolo di bilancio 904050 "Spese per la cultura della pace", compatibilmente con l'esigibilità della spesa, le risorse necessarie per il finanziamento dell'Accordo, nel seguente modo:

- euro 280.250,00 sul capitolo 904050 dell'esercizio finanziario 2026 a titolo di anticipo finanziamento anno 2026;

- euro 280.250,00 sul capitolo 904050 dell'esercizio finanziario 2027 a titolo di anticipo finanziamento anno 2027;

- euro 14.750,00 sul capitolo 904050 dell'esercizio finanziario 2027 a titolo di saldo finanziamento anno 2026;

- euro 14.750,00 sul capitolo 904050 dell'esercizio finanziario 2028 a titolo di saldo finanziamento anno 2027, subordinatamente all'entrata in vigore del bilancio di previsione 2026-2028;

7. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alle attività istituzionali e ai progetti annualmente programmati attraverso il Piano di attività annuale presentato dalla Fondazione per le annualità 2026-2027, fino ad un massimo di E 295.000,00 annui;
 8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli interventi pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., la documentazione antimafia non è prevista;
 10. di dare atto che ai sensi delle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 per il presente provvedimento non risultano obblighi relativamente a tale aspetto;
- RIFERIMENTO : 2025-D335-00215

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 32

11. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del provvedimento in oggetto.

RIFERIMENTO : 2025-D335-00215

Pag 5 di 6 GSB

Num. prog. 5 di 32

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.